

DETERMINA N. 3/26/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA ILIAD
ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROZZANO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l’istanza della società Iliad Italia S.p.A., di seguito denominata “*Iliad*”, del 4 novembre 2025, acquisita dall’Autorità in pari data con protocollo 280373, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*;

VISTA la nota del 6 novembre 2025, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato la società istante ed il Comune di Rozzano (nel seguito “le Parti”) in udienza per il 27 novembre 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTI quindi i verbali di udienza del 27 novembre 2025, 15 dicembre 2025 e 19 gennaio 2026;

CONSIDERATO che le Parti, nell’ultima udienza, hanno sostanzialmente raggiunto un accordo sull’oggetto della lite insorta impegnandosi a comunicare successivamente l’effettivo raggiungimento dell’accordo ai sensi del D.lgs. 33/16;

VISTA la nota dell’8 maggio 2026, acquisita in pari data, protocollo n.181967, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all’istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell’accordo con il Comune di Rozzano avente ad oggetto il tema della lite insorta;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all’art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento*

dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Iliad Italia S.p.A. e il Comune di Rozzano.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2026

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano